

N.° 1695.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le case bancarie Bolmida fratelli e Compagnia di Barbaroux e Compagnia sono autorizzate a divenire alla costruzione di una strada ferrata, che partendo dalla stazione della ferrovia dello Sato in Alessandria, metta alla Città d'Acqui.

Art. 2.

Le medesime case bancarie sono e rimangono concessionarie di detta strada ferrata sotto l'osservanza delle clausole e condizioni del capitolato annesso alla presente Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 14 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V.° Il Guardasilli

DEFORESTA.

PALEOCAPA.

CAPITOLATO DI CONCESSIONE
DI UNA STRADA FERRATA DA ALESSANDRIA AD ACQUI
[omissis]